



COMUNE DI CASTELTERMINI  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
PEC : [comunedicasteltermini@pec.it](mailto:comunedicasteltermini@pec.it)

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 21 03 . 2018

**OGGETTO:** Ordinanza di emergenza sanitaria ed igiene pubblica – cattura, ricovero cure cane randagio.

### IL SINDACO

**Premesso:** che la legge Regionale n. 15 del 3/07/2000, di attuazione della legge 181/91 e ss.mm.ii, recante misure per l'attuazione dell'anagrafe canina, per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, ha prescritto, all'art. 14, che i comuni singoli o associati, devono provvedere all'accalappiamento dei cani vaganti da consegnare ai rifugi sanitari pubblici o convenzionati;

**Vista** l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la quale riafferma le competenze dei comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci sui cani randagi che insistono nel territorio di competenza;

**Visto** il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 nr.02825/ servizio 3° IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della regione Siciliana;

**Che** tra le varie competenze i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b" e "g" del Decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché garantire in assenza di rifugi pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;

**Preso Atto** che in data odierna, è stata segnalata da parte del Sig. Midulla Luciano, residente in piazza Nicolò Cannella, n.7 la presenza di un cane randagio, che versa in precarie condizioni di salute;

**Ritenuto** pertanto necessario ed urgente, anche a tutela della salute pubblica e privata incolumità delle persone, provvedere all'accalappiamento, al ricovero ed alle cure dell'animale in una idonea struttura autorizzata;

**Visto** che il Comune risulta essere sprovvisto di un proprio canile sanitario e che per il controllare il fenomeno del randagismo si serve di strutture esterne specializzate;

**Che** al fine di evitare ulteriori e spiacevoli inconvenienti, considerata la breve distanza chilometrica tra il nostro comune e quello di Cammarata, sede del rifugio sanitario "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone, lo stesso è stato contattato telefonicamente, rendendosi immediatamente disponibile;

**Visto** il V° comma dell'art. 50 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, a norma del quale il Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

**Visto** il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

**Visto** il Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8/02/1954 n. 320;

## ORDINA

Per quanto in premessa ed in via contingibile ed urgente a tutela della sicurezza ed igiene pubblica:

1. la cattura immediata dell'esemplare rinvenuto in precarie condizioni di salute lungo la piazza Nicolò Cannella, alla ditta "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone con sede in Cammarata C./da Sparacia, il trasporto, il ricovero, le necessarie cure, la degenza, il mantenimento, fino alla completa guarigione dell'animale catturato, eventuale smaltimento della carcassa. Sono a carico della ditta tutte le spese e le responsabilità relative all'assicurazione del personale, dei mezzi delle attrezzature, del servizio ed ogni quant'altro necessario per effettuare detto servizio a regola d'arte. L'accalappiamento ed il trasporto dovrà essere effettuato da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato. La ditta dopo avere proceduto all'accalappiamento del cane, dovrà trasportarlo con proprio mezzo presso la struttura sanitaria sita in Cammarata C.da Sparacia. L'accalappiamento deve essere effettuato con sistemi indolore ed in ogni caso non traumatizzanti. L'automezzo adibito al trasporto del cane deve essere regolarmente autorizzato;
2. Che la stessa provveda alla consulenza veterinaria, alla vigilanza sanitaria ed al controllo delle condizioni di benessere dell'animale catturato e ricoverato presso la loro struttura, nonchè all'eventuale sterilizzazione ed a quant'altro previsto dalle norme vigenti in materia;
3. Che il Comune si riserva il diritto di ritirare con successiva Ordinanza Sindacale, il rilascio del cane catturato, sul nostro territorio comunale;
4. Ai fini della copertura della spesa sarà regolarizzata contabilmente entro i termini di legge e la liquidazione sarà effettuata tramite presentazione di regolare fattura elettronica;
5. Di dare al presente provvedimento il carattere di contingibilità ed urgenza.

## DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;

Che copia della presente ordinanza venga notificata al rappresentante legale della ditta "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone con sede in Cammarata C.da Sparacia, ai fini dei successivi adempimenti; nonchè al Comando Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 2008 n 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale di Sicilia.

Casteltermini, 21-3-2018

Il Responsabile di P.O. n. 3  
Geom. Giuseppe Ballone



Il Sindaco  
Dott. Gioacchino Nicastro

